



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA VALLE D'AOSTA**

Decreto N. 126

Esercizio finanziario 2015

OGGETTO: “Decreto a contrarre per la somministrazione di energia elettrica per il funzionamento della sede – CIG derivato n. ZA4189F9F6”.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, 5 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

VISTA la legge 6 dicembre 1971, n. 1074 e successive modificazioni di istituzione dei Tribunali Amministrativi regionali;

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186 “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali”, nonché il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 15 febbraio 2005 “Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il “Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTA la nota del Segretario generale della Giustizia amministrativa del 5 febbraio 2014, prot. n. 2915 all'oggetto “Procedure per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture. Modulistica per i decreti di impegno di spesa, di pagamento su impegno di spesa e di pagamento ad impegno contemporaneo”;

VISTO l'atto di approvazione del bilancio di previsione 2016 del Consiglio di Stato deliberato dal C.P.G.A. nella seduta del 17 dicembre 2015;

RICHIAMATI a presupposto del presente i propri decreti:

- n. 22 in data 27.04.2015 avente ad oggetto: “decreto a contrattare per la somministrazione dell'energia elettrica presso la nuova sede di questo Tribunale amministrativo regionale ubicata in Aosta (AO), Via Cesare Battisti n. 1, censito al Catasto terreni al Foglio 33, particella 121, e al Catasto fabbricati al

Foglio 33, particella 121, sub. n. 24 allibrato alla scheda mod. 199 n. 22 dello schedario descrittivo dei beni patrimoniali dello Stato di Aosta, Unità immobiliare AO0020 (codice REMS) – fornitura di energia operata da CVA Trading S.r.l. per il tramite del POD n. IT009E27923594 - CIG n. **Z3A1450D4F**”

- n. 30 in data 20.05.2015 avente ad oggetto: “Aggiudicazione della fornitura di energia elettrica nel “mercato di maggior tutela” per la fornitura di energia elettrica a bassa tensione, 380V trifase con potenza massima erogabile di 15 KWH + 10% presso la nuova sede di questo Tribunale amministrativo regionale ubicata in Aosta (AO), Via Cesare Battisti n. 1, censito al Catasto terreni al Foglio 33, particella 121, e al Catasto fabbricati al Foglio 33, particella 121, sub. n. 24 - CIG n. **Z3A1450D4F**”.

nonché il contratto n. 003804F del 27.05.2015 acquisito agli atti al protocollo n. 209 e controfirmato in pari data il 04.06.2015;

PRESO ATTO che sul sito internet “Acquisti in rete PA” gestito dalla Consip S.p.a. è stata verificata la presenza della nuova Convenzione “Energia elettrica 13” per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, stipulata, ai sensi dell’art. 26 L. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 L. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.a., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Iren Mercato S.p.a.;

RISCONTRATA, pertanto, la possibilità di aderire alla Convenzione Consip predetta, vista l’assenza della soglia minima prevista per l’adesione (20.000 KWH/annui);

VISTO l’articolo 48 comma 1 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge n. 133/2008 che stabilisce che “*Le pubbliche amministrazioni centrali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip.*”;

VISTO l’art. 1, comma 7, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e sostituito dall’art. 1, comma 494 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016 che stabilisce: “*Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: **energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all’Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento***

rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.”;

Nonché il successivo comma 8 che stabilisce: *“I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.”;*

VISTO l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che istituisce il sistema di acquisti centralizzato per le Amministrazioni Pubbliche, tramite intermediario Consip S.p.a e verificato che alla data odierna esiste la Convenzione “Energia elettrica 13”, per la fornitura in argomento con il fornitore Iren Mercato S.p.a. per il Lotto n. 1 – Piemonte e Valle d’Aosta, CIG Consip 6271936551;

ATTESO che si ritiene necessario procedere alla stipula di apposito contratto per la fornitura dell’energia elettrica per questo ufficio, previo recesso da quello in corso;

RITENUTO, pertanto, necessario recedere dal contratto per la somministrazione di energia elettrica a favore della sede di questo Tribunale con l’operatore CVA Trading S.r.l.;

VISTO il Codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.;

ATTESO che ai sensi del predetto Codice dei contratti pubblici:

- all’art. 11, comma 2 si stabilisce che *“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;*

ATTESO che la succitata Convenzione ha impostato la procedura in argomento per l’affidamento della fornitura per anni 1 e che non è stato inserito alcun prezzo a base d’asta, ma si ritiene dall’esame del contratto attualmente in essere (prezzo e condizioni praticate) di poter stimare una spesa annuale di circa € 4.000,00 inclusa I.V.A.;

RITENUTO opportuno aderire alla Convenzione Consip attiva procedendo all’acquisto di energia elettrica;

PRECISATO che le spese inerenti la somministrazione in questione saranno imputate al capitolo di spesa n. 2288 “Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche, nonché per riscaldamento e condizionamento d’aria dei locali”, voce “canone e consumi per energia elettrica” “piano di gestione 26” per l’anno 2016;

ACQUISITO il Codice Identificativo Gara (CIG) derivato n. ZA4189F9F6;

ATTESO che con successivo provvedimento si provvederà ad aggiudicare la fornitura dell’energia elettrica alla Società Iren Mercato S.p.a. con sede in Genova Via SS. Giacomo e Filippo 7 C.F. 01178580997, già vincitrice del Lotto 1, convenzione Consip “Energia elettrica 13” per anni 1;

VISTO l’art. 17 ter D.P.R. 26.10.1972 n. 633 così come modificato dall’art. 1 c. 629 lettera b Legge 23.12.2014 n. 190 che stabilisce per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune

Pubbliche Amministrazioni che l'imposta è in ogni caso versata dalle medesime direttamente all'erario secondo modalità e termini da determinare con decreto del Ministero dell'economia e finanze (cosiddetto split payment);

Per tutti questi motivi;

D E C R E T A

1. Di approvare tutto quanto descritto in premessa;
2. Di determinarsi a contrarre per l'aggiudicazione della fornitura di energia elettrica a servizio del Tribunale come già descritto in premessa;
3. Di procedere al recesso dal contratto n. 003804F del 27.05.2015 con l'operatore C.V.A. Trading S.r.l. per la somministrazione di energia elettrica a favore della sede di questo Tribunale;
4. Di aderire alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 13";



Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna Luigia Francione

Anna - Luigia Francione